

STATUTO DI

“Snail Aid – Technology for Development Impresa sociale”

ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita a norma della Legge 26 febbraio 1987 n. 49 l'impresa sociale sotto forma di associazione senza scopo di lucro denominata "Snail Aid - Technology for Development Impresa sociale", con sede nel Comune di Genova.

L'impresa sociale farà uso nella denominazione della locuzione "Impresa sociale". Il trasferimento della sede sociale in un Comune diverso spetta all'assemblea.

L'impresa sociale, previa delibera del Consiglio Direttivo, può costituire dipendenze o sedi periferiche in altre località, in Italia o all'estero, dotate o meno di autonomia giuridica e patrimoniale. Tali dipendenze o sedi periferiche utilizzeranno lo stesso nome seguito dall'indicazione della località della sede.

ART. 2 - DURATA

La durata dell'impresa sociale è illimitata.

ART. 3 – FINALITA'

L'impresa sociale è un organismo non governativo, apolitico, senza fini di lucro, non dipendente né direttamente né indirettamente da enti aventi finalità di lucro, ed opera nel campo della ricerca, della cooperazione internazionale e dello sviluppo sostenibile con lo scopo di:

- Ricercare e sviluppare tecnologie volte a favorire lo sviluppo umano dei destinatari in risposta a loro reali esigenze, applicando la metodologia di progettazione partecipata chiamata "Snail System".
- Promuovere l'attitudine all'innovazione tecnologica nei Paesi in Via di Sviluppo.
- Sensibilizzare all'importanza del ruolo assunto dalla tecnologia, coinvolgendo i destinatari nel suo sviluppo.
- Educare allo sviluppo sostenibile, promuovendo l'utilizzo di energie rinnovabili e di tecniche di risparmio energetico sia in Italia che all'estero.

ART. 4 – ATTIVITÀ

L'impresa sociale che non ha scopo di lucro, si propone di realizzare finalità di interesse generale, attraverso l'esercizio di attività economiche organizzate al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi di utilità sociale. L'associazione impresa sociale in particolare ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- Ricerca ed erogazione di servizi culturali. Nell'ambito di quest'attività si prevedono:
 - Programmi di ricerca mirati a sviluppare tecnologie di utilità sociale, a basso costo e di impatto immediato in collaborazione con realtà locali.
 - Promozione di iniziative socio-culturali correlate agli scopi dell'associazione impresa sociale.
 - Promozione di scambi interculturali, con lo scopo di favorire il trasferimento tecnologico tra diverse realtà con problemi simili.
 - Realizzazione di opere di ingegneria mirate a migliorare le condizioni alimentari, sociali, sanitarie, economiche ed ambientali dei Paesi in via di sviluppo.
- Educazione istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53. Nell'ambito di quest'attività si prevedono:
 - Alfabetizzazione tecnica di soggetti svantaggiati come bambini e donne.
 - Condivisione di conoscenze e formazione di personale "sul campo", con particolare attenzione alla riproducibilità degli interventi educativi.
 - Realizzazione di tecnologie dimostrative e corsi informativi, sia in Italia che all'estero, su temi quali le energie rinnovabili e il risparmio energetico, lo sminamento umanitario e l'agricoltura sostenibile
 - Promozione di collaborazioni tra enti di ricerca e formazione (università, fondazioni, ed altri istituti affini) e comunità locali.

Le attività di cui sopra saranno esercitate dall'impresa sociale in via stabile e principale.

Per attività principale ai sensi dell'articolo uno, comma primo, del D.Lgs. 24 marzo 2006 n. 155 si intende quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale.

L'Impresa Sociale sotto forma di associazione, aconfessionale ed apartitica, ha struttura democratica e svolge le attività occorrenti per perseguire gli scopi indicati, anche in collaborazione con strutture pubbliche ed altre forze sociali, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali dei propri aderenti e destinandovi le risorse economiche che costituiscono il patrimonio dell'ente.

ART. 5 – ASSOCIATI

L'impresa sociale è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali. I soci possono essere persone fisiche, giuridiche o enti che accettino le norme previste dal presente Statuto. Possono far parte dell'impresa sociale persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere senza alcuna discriminazione di sesso, razza, lingua, opinioni politiche, idee e religioni e condizioni personali e patrimoniali.

La richiesta di iscrizione deve essere presentata all'impresa sociale e l'ammissione è deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo secondo criteri non discriminatori coerenti con l'attività economica svolta dall'impresa sociale.

L'appartenenza all'impresa sociale può cessare per recesso o per esclusione nel caso di gravi inadempienze agli obblighi associativi. L'esclusione è deliberata a maggioranza dal Consiglio sentito l'associato. Il socio escluso può ricorrere al collegio sindacale, ove istituito, al quale è espressamente riconosciuto il compito della soluzione delle eventuali controversie.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci possono essere:

Soci Fondatori: coloro per volontà dei quali la presente Associazione impresa sociale si costituisce.

Soci Onorari: coloro che, per meriti particolari e/o notevoli vantaggi portati all'Associazione impresa sociale vengano dichiarati tali dall'Assemblea generale dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Soci Ordinari: coloro che aderiscono all'Associazione impresa sociale nel corso della sua esistenza e che siano in regola con il pagamento delle eventuali quote annue stabilite dal Consiglio ed approvate dall'Assemblea;

Soci Sostenitori: coloro che effettuano versamenti all'Associazione impresa sociale ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo;

La divisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i soci stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'impresa sociale. Ciascun socio, in particolare, ha diritto a partecipare all'assemblea con voto deliberante e può essere chiamato a far parte degli organi sociali.

I soci sono tenuti al versamento della quota associativa annuale, che viene decisa, in relazione a ciascuna categoria di appartenenza, dal Consiglio Direttivo, e a contribuire alle attività dell'impresa sociale nel rispetto delle decisioni prese dagli organi rappresentativi.

ART. 6 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE IMPRESA SOCIALE

Sono organi dell'associazione impresa sociale l'assemblea, il Consiglio Direttivo ed il collegio dei Revisori. Gli emolumenti ai componenti gli organi amministrativi e di controllo potranno essere corrisposti entro i limiti di cui all'articolo tre, comma secondo, lettera a) del D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155.

Non possono rivestire cariche sociali soggetti nominati dagli enti di cui all'articolo quattro, comma terzo, del D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155.

ART. 7 – ASSEMBLEA

L'assemblea dei soci si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno.. Si riunisce inoltre ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o comunque ne venga fatta richiesta motivata da almeno 1/3 dei soci. L'assemblea è convocata mediante lettera anche elettronica o avviso affisso alla bacheca sociale almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. La lettera anche elettronica o l'avviso di convocazione dovranno contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza in prima e seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie poste all'ordine del giorno. Essa è validamente costituita, ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile, con la presenza di almeno la metà degli associati in prima convocazione e qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione. Essa è di solito presieduta dal presidente del Consiglio direttivo ed è competente per tutti gli atti di ordinaria amministrazione: elegge gli organi sociali, fissando il numero dei consiglieri, approva il programma annuale di attività ed i bilanci preventivi e consuntivi. L'assemblea delibera a maggioranza degli intervenuti su tutti gli argomenti all'ordine del giorno.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto soltanto ad altro socio: non sono ammesse più di due deleghe.

L'assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. Deve essere fatta a scrutinio segreto l'elezione alle cariche sociali.

Delle deliberazioni dell'assemblea deve essere redatto apposito verbale che sarà sottoscritto dal Presidente.

ART. 8 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre membri fino ad un massimo di quindici membri, un terzo dei quali soci fondatori, eletti dall'assemblea tra i soci iscritti da almeno due anni. Le cariche sociali possono essere ricoperte esclusivamente da persone di comprovata esperienza nel settore operativo dell'Impresa Sociale e di adeguata onorabilità, professionalità ed indipendenza

Ad esso competono tutte le mansioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelle riservate per legge alla competenza dell'assemblea. Esso predispose e presenta all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivi e consuntivi, il programma annuale di attività ed ogni altra questione per la quale sia opportuno richiedere l'approvazione dell'assemblea.

Il bilancio e le altre scritture contabili obbligatorie devono essere redatte a norma dell'articolo dieci del D. Lgs. 24 marzo 2006 n. 155 e devono essere approvate dall'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale.

Il Consiglio garantisce il rispetto delle direttive e degli indirizzi generali dell'impresa sociale in conformità a quanto deliberato dall'assemblea dei Soci.

Delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo procede alla nomina del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario. Se lo ritiene opportuno nomina eventuali responsabili di specifici settori.

Le sedute e le deliberazioni del consiglio sono registrate tramite verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario in apposito registro o da altro mezzo idoneo.

I componenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Presidente ha la firma e la legale rappresentanza dell'impresa sociale nei confronti di terzi ed in giudizio. Il vicepresidente ha il compito di sostituire il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il Segretario osserva le formalità prescritte per l'ammissione dei soci, vigila sulle regolarità medesime, aggiorna il libro soci, verbali assemblee, verbali consiglio direttivo e svolge l'attività di segreteria.

ART. 9 COLLEGIO SINDACALE

La gestione dell'Impresa Sociale è controllata, ove in tal senso venga deciso dall'Assemblea o qualora si verifichino i presupposti di cui all'articolo undici del D. Lgs. 24 marzo 2006 n. 155, da un Collegio Sindacale costituito da tre membri effettivi e due supplenti eletti annualmente dall'Assemblea.

I sindaci dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titolo di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

ART. 10 PATRIMONIO

Il patrimonio dell'impresa sociale è costituito da quote sociali, elargizioni, contributi di Enti pubblici anche internazionali o privati; lasciti testamentari e donazioni da accettarsi previa approvazione del Consiglio Direttivo; rimborsi derivanti da convenzioni; entrate derivanti da eventuali attività direttamente connesse.

Eventuali eccedenze attive non potranno essere mai distribuite tra i soci, ma impiegate obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Sono vietate distribuzioni anche indirette di utili, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'impresa sociale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

ART. 11 – SCIOGLIMENTO

Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento dell'impresa sociale da deliberarsi da parte dell'Assemblea dei soci, con la maggioranza di cui all'articolo ventuno, comma terzo, del Codice Civile, verranno nominati dalla stessa uno o più liquidatori che, effettuati i necessari pagamenti, devolveranno il patrimonio residuo ad altra impresa sociale con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentiti gli organi di controllo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 12 - VARIE

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme di legge vigenti che regolano le O.N.G., quelle che regolano le imprese sociali e le disposizioni del Codice Civile.